

#NONSOLOL'8MARZO



L'8 CON TE



CONGEDI PARENTALI E MALATTIA DEI FIGLI 2026

Il Coordinamento Donne politiche di genere e la Segreteria Fim-Cisl Lombardia informano per conoscere e condividere.

La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le regole sui congedi parentali (Maternità/Paternità Facoltativa) e sul congedo per malattia dei figli. **Le principali novità riguardano l'estensione dell'età entro cui è possibile utilizzare questi strumenti.**

Le nuove regole si applicano a:

- genitori lavoratori dipendenti
- genitori adottivi e affidatari
- famiglie con figli con disabilità grave

CONGEDO PARENTALE FIGLI - FINO AI 14 ANNI

Il congedo parentale potrà essere utilizzato fino al compimento dei 14 anni (prima il limite era 12 anni); la durata massima non cambia:

- fino a 6 mesi per ciascun genitore
- fino a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori
- fino a 11 mesi complessivi se il padre utilizza almeno 3 mesi
- genitore solo o affidamento esclusivo: massimo 11 mesi

Il congedo può essere usato:

- per ogni figlio
- in modo continuativo o frazionato
- alternandosi tra i genitori

INDENNITÀ ECONOMICA

L'indennità del congedo parentale è riconosciuta fino ai 14 anni del figlio.

Sono indennizzati al massimo 9 mesi complessivi:

- 3 mesi per ciascun genitore (non trasferibili)
- 3 mesi condivisi tra i genitori
- genitore solo o affidatario esclusivo: fino a 9 mesi

Percentuali di retribuzione:

- i primi 3 mesi sono pagati all'80% se utilizzati entro il 6° anno del bambino
- se utilizzati tra i 7 e i 14 anni, l'indennità scende al 30%
- oltre i 9 mesi, l'indennità al 30% è riconosciuta solo con requisiti di reddito

I periodi indennizzati restano validi ai fini contributivi e contrattuali.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti al delegato Fim-Cisl della tua azienda o alla sede Fim-Cisl più vicina.



#NONSOLOL'8MARZO



L'8 CON TE



CONGEDI PARENTALI E MALATTIA DEI FIGLI 2026

FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

Per i figli con disabilità grave è possibile **prolungare il congedo parentale fino ai 14 anni**.

Restano valide le seguenti regole:

- durata massima complessiva: 3 anni (36 mesi)
- utilizzo continuativo o frazionato
- indennità pari al 30% della retribuzione

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

Per i **genitori adottivi e affidatari**:

- il congedo parentale e l'indennità possono essere utilizzati fino a 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia
- il congedo non può comunque superare il raggiungimento della maggiore età del minore

CONGEDO PER MALATTIA DEI FIGLI

Anche il **congedo per malattia dei figli viene esteso fino ai 14 anni**.

Per figli tra i 3 e i 14 anni:

- **NEW** innalzamento da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore
- i giorni possono essere utilizzati in alternativa tra i genitori

Per figli sotto i 3 anni:

- il congedo è illimitato, l'astensione spetta per tutta la durata della malattia, senza limiti quantitativi.

Ricordiamo che la normativa generale non prevede una indennità economica a copertura del congedo malattia figli per lavoratrici/lavoratori dipendenti del set-

tore privato, ma solo il diritto alla contribuzione figurativa, salvo espressa previsione del CCNL di riferimento e/o contrattazione aziendale.

La norma conferma:

- la **trasmissione telematica del certificato di malattia del minore** all'INPS e al datore di lavoro. Il medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il bambino, provvede all'invio diretto del certificato all'INPS, utilizzando il sistema informatico di trasmissione delle certificazioni di malattia, disciplinato.

L'INPS, a sua volta, inoltra immediatamente la certificazione al datore di lavoro interessato, garantendo così la tempestiva conoscenza dell'evento e l'esonero del genitore lavoratore da ulteriori oneri documentali.

- l'**inapplicabilità delle disposizioni** sul **controllo della malattia del lavoratore**, durante i periodi di assenza dal lavoro fruiti per assistere un figlio malato, il **genitore non è soggetto** alle **visite fiscali** né alle **fasce di reperibilità** previste per i lavoratori assenti per malattia propria;
- il **diritto all'interruzione delle ferie** in caso di **ricovero ospedaliero del bambino**.

In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio. Questa previsione riconosce che le ferie assolvono a una funzione di riposo e recupero psico-fisico del lavoratore, funzione che risulta incompatibile con una situazione di particolare gravità e stress emotivo quale il ricovero ospedaliero di un figlio.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti al delegato Fim-Cisl della tua azienda o alla sede Fim-Cisl più vicina.

